



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

ACCORDO PER LA FORNITURA DEI LOCALI DA ADIBIRE AL LOCALE CENTRO PER L'IMPIEGO E LE MODALITA' DI RIPARTO DELLE RELATIVE SPESE TRA I COMUNI DELLA CIRCOSCRIZIONE.	<i>Nr. Progr.</i>	55
	<i>Data</i>	23/04/2024
	<i>Seduta NR.</i>	17

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO questo giorno VENTITRE del mese di APRILE alle ore 17:30 convocata con le prescritte modalità, NELLA SOLITA SALA DELLE ADUNANZE si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
BIONDI SUSANNA	PRESIDENTE	S
MILAN ANDREA	ASSESSORE	S
CAMPETTI PATRIZIA	ASSESSORE	S
RIGIROLI GIOVANNI	ASSESSORE	S
CARNEVALI STEFANO	ASSESSORE	S
SELMO RAFFAELA	ASSESSORE	S
<i>TOTALE Presenti: 6</i>		<i>TOTALE Assenti: 0</i>

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, il dott.ssa TERESA LA SCALA.

In qualità di SINDACO, il Sig. BIONDI SUSANNA assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

ACCORDO PER LA FORNITURA DEI LOCALI DA ADIBIRE AL LOCALE CENTRO PER L'IMPIEGO E LE MODALITA' DI RIPARTO DELLE RELATIVE SPESE TRA I COMUNI DELLA CIRCOSCRIZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che,

- l'art. 1, comma 4, lettera u) della Legge n. 183/2014 ha disposto il mantenimento in capo alle Regioni delle competenze in materia di programmazione delle politiche attive del lavoro;
- posto che l'articolo 18 del D.Lgs. 150/2015 stabilisce che "Allo scopo di costruire i percorsi più adeguati per l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano costituiscono propri uffici territoriali, denominati centri per l'impiego" e pertanto è da ritenere che i centri per l'impiego siano diventati a tutti gli effetti uffici "regionali";
- la L.R. 22/2006, come modificata con L.R. 9/2018, all'art. 4 stabilisce che "E' delegato, ai sensi dell'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), alle province e alla Città metropolitana di Milano, secondo il rispettivo ambito territoriale, l'esercizio delle funzioni gestionali relative ai procedimenti amministrativi di cui all'allegato A, connessi alla gestione dei centri per l'impiego, compreso il collocamento mirato dei disabili di cui alla legge 68/1999."
- il disposto dell'art. 7 comma 3 del L.R. 8/2022 stabilisce che "I centri per l'impiego e gli uffici di collocamento mirato inclusi nell'allegato B della L.R. 9/2018 continuano a operare con la semplice denominazione di 'centri per l'impiego' e di 'uffici di collocamento mirato';
- il sopra richiamato allegato B della L.R. 9/2018 contempla il Centro per l'Impiego di Legnano;
- la Città Metropolitana di Milano per lo svolgimento delle funzioni ad essa delegate ai sensi della richiamata L.R. 22/2006 si avvale di 9 Centri per l'Impiego a livello territoriale tra cui quello di Legnano;
- in considerazione del disposto del vigente art. 3 comma 1 della Legge del 28 febbraio 1987, n. 56 (norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), "I comuni ove hanno sede la sezione circoscrizionale, i recapiti periodici e le sezioni decentrate sono tenuti a fornire i locali necessari per il funzionamento delle sezioni e dei recapiti medesimi, secondo criteri di massima relativi alle caratteristiche degli immobili stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I predetti comuni ricevono dai comuni compresi nell'ambito territoriale delle sezioni circoscrizionali, dei recapiti periodici e delle sezioni decentrate una quota di partecipazione all'onere finanziario

sostenuto, secondo accordi e criteri di proporzionalità stabiliti dagli stessi comuni.”;

- nell’ambito della sezione circoscrizionale per l’impiego di Legnano sono ricompresi i comuni di Arconate, Bernate, Buscate, Busto Garolfo, Canegrate, Casorezzo, Castano Primo, Cerro Maggiore, Cuggiono, Dairago, Inveruno, Legnano, Magnago, Nerviano, Nosate, Parabiago, Rescaldina, Robecchetto con Induno, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Turbigo, Vanzaghello, Villa Cortese;

Considerato che:

- la Città Metropolitana di Milano ha attiva nel territorio di Legnano la sede territoriale del Centro per l’Impiego;
- i comuni di riferimento della sezione circoscrizionale del Centro per l’Impiego di Legnano, in ossequio a quanto previsto dal richiamato art. 3 della Legge 56/1987 intendono accordarsi in merito all’individuazione dei locali da adibire a sede del Centro per l’Impiego territoriale di loro pertinenza e delle modalità di riparto delle spese conseguenti;
- il Comune di Legnano rende disponibili idonei spazi mediante l’affitto di locali nel territorio di Legnano, sostenendone la spesa con il contributo dei comuni della circoscrizione determinato in base alla popolazione residente risultante dall’ultimo censimento ufficiale utile;
- le risultanze ufficiali del censimento periodico della popolazione sono determinate con Decreto del Presidente della Repubblica ai sensi della L. 205/2017;

Ritenuto pertanto, in applicazione dell’art. 3 della Legge 56/1987, di stipulare apposito Accordo tra i comuni ricompresi nella sezione circoscrizionale del Centro per l’Impiego di Legnano, che regoli le modalità riparto delle spese relative ai locali da adibire a sede del locale Centro per l’Impiego, come definito nell’allegato documento parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato A);

Considerato che la stipula dell’Accordo comporta per il comune di Legnano l’impegno a sostenere le spese correlate al contratto di affitto quantificate in € 81.200,00 (IVA 22% compresa) per il canone di locazione 2024, oltre a spese per imposta di registro di € 400,00 annui per un complessivo stimato in € 507.500,00 (in ragione dei presunti adeguamenti ISTAT) ed il rimborso da parte dei comuni della circoscrizione stimato in complessi € 389.600,00 (€ 62.900,00 per il 2024) per il periodo 01/01/2024-31/12/2029;

Constatato che la spesa relativa il presente atto riguarda un contratto di locazione;

Visti gli artt. 42, 48, 49 e 183 del D. Lgs. 267/2000;

Visti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile della deliberazione di cui

all'oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, c. 1, D. Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

D E L I B E R A

- 1) di dare atto che quanto in premessa costituisce parte integrante della presente deliberazione ed espressa motivazione;
- 2) di approvare l'allegato schema di Accordo (allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, da stipularsi tra il Comune di Legnano ed i comuni di Arconate, Bernate, Buscate, Busto Garolfo, Canegrate, Casorezzo, Castano Primo, Cerro Maggiore, Cuggiono, Dairago, Inveruno, Magnago, Nerviano, Nosate, Parabiago, Rescaldina, Robecchetto con Induno, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Turbigo, Vanzaghello, Villa Cortese allo scopo di regolare le modalità di messa a disposizione dei locali per la sede del Centro per l'Impiego e di riparto delle conseguenti spese ai sensi dell'art. 3 della Legge 56/1987;
- 3) di stabilire che l'Accordo di cui al punto precedente avrà durata da 01/01/2024 a 31/12/2029;
- 4) di dare atto che la spesa, quale rimborso/trasferimenti stimata presunta in complessivi € 4.361,30 lordi per l'anno 2024 è prevista come segue:

Capitolo		1251/268			
Codifica bilancio					
V livello					
Centro di Costo				Centro Elementare	
Tema				Sottotema	
Vincolo	Classif.	ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ			
		2024	2025	2026	successivi
		€ 4.361,30	€ 4.416,68	€ 4.472,77	€ 4.472,77

- 5) di demandare all'Ufficio competente l'adozione dei provvedimenti conseguenti;
- 6) di dare atto che le spese e le entrate derivanti dall'adozione del presente atto saranno adeguatamente assunte con determinazione dirigenziale.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Attesa la necessità di dare immediata attuazione a quanto precedentemente deliberato;

Visto il 4[^] comma, dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 55 DEL 23/04/2024

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
SUSANNA BIONDI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA TERESA LA SCALA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

Numero Delibera **55** del **23/04/2024**

OGGETTO

ACCORDO PER LA FORNITURA DEI LOCALI DA ADIBIRE AL LOCALE CENTRO PER L'IMPIEGO E LE MODALITA' DI RIPARTO DELLE RELATIVE SPESE TRA I COMUNI DELLA CIRCOSCRIZIONE.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 22/04/2024

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott.ssa ROSSANA ARNOLDI

Parere di **REGOLARITA' CONTABILE** attestante la copertura finanziaria:

FAVOREVOLE

Data 22/04/2024

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
LILIANA BENEDETTO

ACCORDO PER LA FORNITURA DEI LOCALI DA ADIBIRE AL LOCALE CENTRO PER L'IMPIEGO E LE MODALITA' DI RIPARTO DELLE RELATIVE SPESE TRA I COMUNI DELLA CIRCOSCRIZIONE

L'anno, il giorno

TRA

il Comune di Legnano, rappresentato da

E

il Comune di Arconate, rappresentato da

il Comune di Bernate, rappresentato da

il Comune di Buscate, rappresentato da

il Comune di Busto Garolfo, rappresentato da

il Comune di Canegrate, rappresentato da

il Comune di Casorezzo, rappresentato da

il Comune di Castano Primo, rappresentato da

il Comune di Cerro Maggiore, rappresentato da

il Comune di Cuggiono, rappresentato da

il Comune di Dairago, rappresentato da

il Comune di Inveruno, rappresentato da

il Comune di Magnago, rappresentato da

il Comune di Nerviano, rappresentato da

il Comune di Nosate, rappresentato da

il Comune di Parabiago, rappresentato da

il Comune di Rescaldina, rappresentato da

il Comune di Robecchetto con Induno, rappresentato da

il Comune di San Giorgio su Legnano, rappresentato da

il Comune di San Vittore Olona, rappresentato da

il Comune di Turbigo, rappresentato da

il Comune di Vanzaghello, rappresentato da

il Comune di Villa cortese, rappresentato da

PREMESSO che,

- l'art. 1, comma 4, lettera u) della Legge n. 183/2014 ha disposto il mantenimento in capo alle Regioni delle competenze in materia di programmazione delle politiche attive del lavoro;
- posto che l'articolo 18 del D.Lgs. 150/2015 stabilisce che "Allo scopo di costruire i percorsi più adeguati per l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano costituiscono propri uffici territoriali, denominati centri per l'impiego" e pertanto è da ritenere che i centri per l'impiego siano diventati a tutti gli effetti uffici "regionali";
- la L.R. 22/2006, come modificata con L.R. 9/2018, all'art. 4 stabilisce che "E' delegato, ai sensi dell'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), alle province e alla Città metropolitana di Milano, secondo il rispettivo ambito territoriale, l'esercizio delle funzioni gestionali relative ai procedimenti amministrativi di cui all'allegato A, connessi alla gestione dei centri per l'impiego, compreso il collocamento mirato dei disabili di cui alla legge 68/1999."
- il disposto dell'art. 7 comma 3 del L.R. 8/2022 stabilisce che "I centri per l'impiego e gli uffici di collocamento mirato inclusi nell'allegato B della L.R. 9/2018 continuano a operare con la semplice denominazione di 'centri per l'impiego' e di 'uffici di collocamento mirato';
- il sopra richiamato allegato B della L.R. 9/2018 contempla il Centro per l'Impiego di Legnano;
- la Città Metropolitana di Milano per lo svolgimento delle funzioni ad essa delegate ai sensi della richiamata L.R. 22/2006 si avvale di 9 Centri per l'Impiego a livello territoriale tra cui quello di Legnano;
- in considerazione del disposto del vigente art. 3 comma 1 della Legge del 28 febbraio 1987, n. 56 (norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), "I comuni ove hanno sede la sezione circoscrizionale, i recapiti periodici e le sezioni decentrate sono tenuti a fornire i locali necessari per il funzionamento delle sezioni e dei recapiti medesimi, secondo criteri di massima relativi alle caratteristiche degli immobili stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I predetti comuni ricevono dai comuni compresi nell'ambito territoriale delle sezioni circoscrizionali, dei recapiti periodici e delle sezioni decentrate una quota di partecipazione all'onere finanziario sostenuto, secondo accordi e criteri di proporzionalità stabiliti dagli stessi comuni."
- nell'ambito della sezione circoscrizionale per l'impiego di Legnano sono ricompresi i comuni di Arconate, Bernate, Buscate, Busto Garolfo, Canegrate, Casorezzo, Castano Primo, Cerro Maggiore, Cuggiono, Dairago, Inveruno, Legnano, Magnago, Nerviano, Nosate, Parabiago, Rescaldina, Robecchetto con Induno, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Turbigo, Vanzaghella, Villa Cortese;

Considerato che:

- la Città Metropolitana di Milano ha attiva nel territorio di Legnano la sede territoriale del Centro per l'Impiego;
- i comuni di riferimento della sezione circoscrizionale del Centro per l'Impiego di Legnano, in ossequio a quanto previsto dal richiamato art. 3 della Legge 56/1987 intendono

accordarsi in merito all'individuazione dei locali da adibire a sede del Centro per l'Impiego territoriale di loro pertinenza e delle modalità di riparto delle spese conseguenti;

- il Comune di Legnano rende disponibili idonei spazi mediante l'affitto di locali nel territorio di Legnano, sostenendone la spesa con il contributo dei comuni della circoscrizione determinato in base alla popolazione residente risultante dall'ultimo censimento ufficiale utile;
- le risultanze ufficiali del censimento periodico della popolazione sono determinate con Decreto del Presidente della Repubblica ai sensi della L. 205/2017;

Tutto quanto premesso e considerato le parti convengono quanto segue.

Articolo 1 - Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo;

Articolo 2 - Finalità

1. Il presente accordo ha la finalità di disciplinare tra i Comuni della sezione circoscrizionale le modalità di partecipazione agli oneri finanziari sostenuti dal Comune di Legnano per la locazione dei locali necessari per il funzionamento del Centro per l'Impiego territoriale.

Articolo 3 - Oneri finanziari

Per oneri finanziari necessari per il funzionamento del Centro si intendono gli oneri derivanti da canone di locazione e quant'altro previsto a carico del conduttore del contratto di locazione di cui al precedente articolo 2;

Articolo 4 - Ripartizione degli oneri finanziari

1. Le spese di locazione e le eventuali spese accessorie sono ripartite tra tutti i citati Comuni sulla base dei parametri fino ad oggi utilizzati per il calcolo delle quote di riparto, ossia il numero di abitanti risultati dall'ultimo censimento ufficiale.
2. Altri oneri eventuali che esulano dal contratto di locazione, intendendosi con ciò spese imprevedute e non definibili a priori, saranno oggetto di concertazione tra gli Enti firmatari del presente atto, fermo restando quanto stabilito dalla vigente normativa.
3. Il parametro di ripartizione sarà da ritenersi valido sino alla data di scadenza del presente accordo.

Articolo 5 – Obblighi finanziari

1. Il Comune di Legnano, in qualità di soggetto competente per legge ed intestatario del contratto di locazione quale conduttore, provvede con proprie risorse finanziarie a

corrispondere la somma prevista quale canone di locazione per i locali destinati a Centro per l'Impiego.

2. I Comuni appartenenti al bacino territoriale provvedono al rimborso della propria quota di canone annuo ed eventuali spese accessorie - ripartiti a cura del Comune di Legnano - in forma annuale posticipata, a seguito formale richiesta da parte del Comune di Legnano nella quale sono indicati gli estremi della determinazione di impegno di spesa, l'importo complessivo della spesa annua, gli indici di riparto, la quota di pertinenza di ogni Comune ed il termine di scadenza entro il quale provvedere al versamento della somma.

3. I Comuni destinatari della richiesta si impegnano a versare la quota loro spettante entro la scadenza indicata.

Articolo 6 - Validità dell'Accordo

1. Il presente Accordo decorre dal 01.01.2024 fino al 31.12.2029, data di scadenza naturale del contratto di locazione richiamato all'articolo 2 del presente atto.

2. I Comuni firmatari del presente atto possono chiedere la revisione dei contenuti del medesimo, prima della scadenza di cui al comma precedente, al fine di rivedere gli accordi ed i criteri di proporzionalità in esso stabiliti.

3. Entro il 31/12/2028 i Comuni firmatari si impegnano a rideterminare le condizioni per l'eventuale stipula di nuovo accordo in applicazione del disposto dell'art. 3 comma 1 della Legge del 28 febbraio 1987, n. 56.